CORSO DI DIRITTO PENALE MINORILE 2017

“MAFIA E MINORI - DEVIANZA“

Messina 28 Ottobre 2017 - Aula Magna

“ I testimoni di giustizia “ e “La difesa dei pentiti ”

Il 28 Ottobre 2017, nell’Aula Magna della Corte di Appello di Messina, luogo che ha già visto celebrarsi altri momenti del percorso formativo di Diritto Penale Minorile organizzati dall’Ass.Pe’93-Camera Minorile, si è svolto il secondo incontro tirocinante vertente su **"I testimoni di giustizia"** e **"La difesa dei pentiti".**

Protagonisti e illustri relatori degli interessanti argomenti affrontati al tavolo dei lavori sono stati **l'Avv. Ugo Colonna** - quale difensore storico di molti pentiti e **Piera Aiello** - testimone di giustizia, la cui identità è stata opportunamente tenuta protetta fino all'inizio dell’odierno incontro.

In un'aula gremita di avvocati ed operatori del settore, all'interno della quale si percepiva tangibilmente la grande portata e delicatezza dell'argomento che da lì a breve sarebbe stato affrontato, come di consueto, **l'Avv. Antonino Centorrino** - Presidente della Camera Minorile, dopo i ringraziamenti ed i saluti ai presenti, ha introdotto i lavori, senza mancare, con il consueto ed immancabile suo entusiasmo, di esprimere la soddisfazione per i temi che sarebbero stati attenzionati dagli illustri Relatori, quali primi attori e portatori soprattutto di inedite e dirette esperienze personali, di sicura valenza ed alquanto preziose nel percorso formativo in itinere.

Ha dunque passato la parola al collega ed amico **Avv. Ugo Colonna**, ringraziandolo per la sua sentita adesione all’evento, il quale, con garbato e professionale spirito di servizio nell’ambito dell’Avvocatura, si è subito apprestato ad offrire ai presenti parecchi spunti della sua trentennale esperienza professionale e personale, avendo egli dedicato buona parte della sua carriera alla difesa dei pentiti di giustizia in tutta Italia (che inevitabilmente ne ha condizionato buona parte della sua stessa vita).

Il relatore ha innanzitutto introdotto cronologicamente la normativa che costituisce il fulcro della disciplina riguardante i collaboratori di giustizia, evidenziando le vicissitudini e gli sviluppi nel tempo.

Le fonti normative citate sono essenzialmente tre: la L. 82/91; la L. 203/92 ed infine la più recente, la L. 45/01.

È necessario - ha detto - sottolineare l'importanza della predette norme, perchè nonostante nella storia della mafia siciliana e palermitana vi fossero stati diversi collaboratori di giustizia "famosi" quali Buscetta, Mannoia e Barra, per citarne solo alcuni, prima del '91 (anno in cui il Giudice Giovanni Falcone fu mandato al Ministero della Giustizia) mancava totalmente una normativa che disciplinasse in maniera completa ed organica il ruolo e la tutela dei collaboratori di giustizia.

Per la verità, in Italia, negli anni ’80, vi erano già stati

dei primi tentativi legislativi in materia, i quali però avevano come destinatari coloro che collaboravano con la giustizia in riferimento al terrorismo delle brigate rosse. Tale disciplina, tuttavia, risentiva di un approccio troppo indulgente verso tali collaboratori che addirittura non risultavano punibili.

L'insigne Magistrato palermitano fu, dunque, tra i primi ad intuire l'importanza del fenomeno dei collaboratori di giustizia per contrastare efficacemente e debellare il fenomeno mafioso, predisponendo norme che incoraggiassero l'utilizzo dei cosiddetti 'pentiti' per la risoluzione di importanti e delicate indagini, nonchè, per contribuire efficacemente alla formazione della prova orale essenziale per il dibattimento processuale.

Sin da subito si colse così la grande rilevanza delle testimonianze dei collaboratori di giustizia, che in tal modo rendevano possibile agli inquirenti di poter risalire investigativamente sino ai vertici della cupola mafiosa, nonchè di ricostruire la struttura interna della stessa, agevolando le numerose indagini che in quegli anni si svolgevano.

In una disciplina nascente non mancarono, tuttavia, le lacune e le incertezze che richiesero diversi anni, nonchè il verificarsi di eventi drammaticamente noti, prima di poter approdare ad uno sbocco legislativo e giurisprudenziale più ampio e completo.

Avv.Ugo Colonna

Il problema principale nacque, infatti, allorquando ci si accorse che la legislazione del '90 si occupava unicamente dei collaboratori di giustizia, mentre vi era un assoluto vuoto normativo per quanto concerneva la figura dei "*testimoni di giustizia"*. Ciò, in particolare, apparve evidente in alcune gravi vicende di cronaca nera come ad esempio l'omicidio del Giudice Rosario Livatino. In questo caso, in particolare, il testimone oculare presente all'evento per mera occasionalità, nei confronti del quale era necessario predisporre delle misure di sicurezza, fu tutelato dall'Alto Commissariato con gli stessi criteri e le stesse misure previste per i collaboratori di giustizia, nonostante si trattasse di persona totalmente estranea a qualsiasi circuito criminale.

Un'ulteriore problematica derivante dalla attuazione concreta della normativa derivò dalle numerose adesioni ai programmi di collaborazione che, se da un lato portarono all'arresto di molti criminali, dall'altro colsero impreparati lo Stato e gli organi preposti a tali realtà. Tra l'altro, si creò anche un conflitto tra poteri dello Stato, dal momento che la Magistratura, per ottenere il programma di protezione dei collaboratori, era costretta a rivelare al Ministero dell'Interno le informazioni assunte, così ponendo in essere una *discovery* potenzialmente pericolosa.

Lo stato dell'arte prima del 2001, anno dell'emanazione all'unanimità da parte del Parlamento della Legge n. 45, era arrivato ad una fase di blocco, determinato appunto dalla crescita esponenziale - sino a quel momento - del numero dei collaboratori di giustizia, che andavano ad unirsi a quelli già entrati nel programma di protezione negli anni '90, molti dei quali spesso ormai "inattivi".

La suddetta legge ha inciso profondamente sulla precedente disciplina del '90 e, ferme restando le riduzioni di pena e l'assegno di mantenimento concesso dallo

Stato, le modifiche approvate sono state sostanziali: il pentito, innanzitutto, aveva a disposizione sei mesi al massimo per raccontare tutto quello che sapeva; non si accedeva immediatamente ai benefici di legge, ma solo dopo che le dichiarazioni venivano valutate importanti ed inedite; il pentito doveva, inoltre, scontare almeno un quarto della pena e la protezione durava fino al cessato pericolo, a prescindere dalla fase in cui il processo si trovava.

Altra innovazione introdotta dalla riforma del 2001 ha riguardato la disciplina dei "*testimoni di giustizia"* e la loro differenziazione rispetto ai collaboranti o c.d. *"pentiti"*, fino a quel momento assente. L'unico denominatore comune rimaneva il presupposto che entrambi, per accedere al sistema di protezione, dovevano riferire fatti intrinsecamente attendibili, circostanziati e precisi.

Ovviamente per i pentiti si richiedono requisiti più stringenti, nella misura in cui il loro contributo non deve essere meramente finalizzato ad una evanescente collaborazione con la giustizia ma deve essere originale e di valenza per le indagini.

Una volta vagliata l'attendibilità del collaboratore ed ammesso al conseguente programma di protezione, bisogna distinguere: se il soggetto è libero ed in tal caso viene condotto insieme ai familiari in una località protetta; mentre, se si tratta di soggetto detenuto, lo stesso viene condotto in istituti di maggior sicurezza ed al loro interno è tenuto in isolamento rispetto agli altri detenuti.

La prima cautela apprestata è il cambio di generalità, nel senso che il soggetto pur mantenendo il nome di battesimo utilizza documenti che riportano una identità modificata. In secondo luogo, la normativa prevede dei benefici premiali sull'ammontare della pena finale da scontare, nonchè un sistema di esecuzione della stessa agevolato (per esempio, è prevista la possibilità di scontare la pena in regime diverso da quello carcerario).

A questo punto del dibattito, si è passati a sottolineare l'importanza del ruolo che riveste il *difensore del collaboratore di giustizia* ed in particolare, l'avv. Colonna, ha inteso evidenziare la necessità di una specializzazione in merito ed una formazione sul campo necessaria, soprattutto, per quanto concerne la fase di esecuzione della pena, anche in merito ai giusti e dovuti rapporti da intrattenere con la Magistratura e con i N.O.P., ovvero con i gruppi specializzati all'attuazione delle misure di assistenza previste dal programma di protezione, con riferimento anche al reinserimento del testimone e del collaborante nel contesto sociale e lavorativo.

Successivamente, l'illustre Relatore ha tracciato a grandi linee la figura del testimone di giustizia, evidenziando soprattutto i disagi che i Minori subiscono e sono costretti conseguentemente a vivere a seguito di tali scelte effettuate dai loro genitori; un problema di tutta evidenza grave e dirompente nella loro vita che resta sempre aperto e che può solo essere alleviato e risolto, di volta in volta, attraverso la grande professionalità e sensibilità delle varie figure professionali coinvolte e tra esse Giudici ed Avvocati in primis.

Prima che la parola fosse data alla testimone di giustizia, è intervenuto il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana **l'Avv. Giovanni Ardizzone**, il quale ha voluto con la sua presenza sottolineare l'importanza dei temi trattati, essen-

dosi egli anche speso profondamente per migliorare e tutelare la condizione dei testimoni di giustizia siciliani, essendo stato tra i fautori della assunzione lavorativa da parte della Regione Siciliana di 26 testimoni di giustizia, così permettendo loro ed ai figli al seguito di poter fruire e godere di quel concreto reinserimento sociale e lavorativo, che spesso è stato solo frutto di temporaneo ed insufficiente sostegno dello Stato a fronte dei sacrifici dagli stessi resi alla collettività attraverso la collaborazione dai medesimi offerta.

È così arrivato il momento, certamente molto atteso, in cui al tavolo dei lavori si è unita la *testimone di giustizia*, con molta discrezione scortata e vigilata da Agenti in borghese e che sino a quel momento era seduta tra i partecipanti, la quale è stata introdotta e presentata dall'Avv. Dorella Aliquò attraverso la lettura di un toccante passo del suo libro autobiografico "MALE DETTA MAFIA".

E così, da un momento della sua prima testimonianza: "*Da quel momento decido di guardare dritto davanti a me, verso i banchi del presidente del tribunale. Leggo la formula di rito: <<Giuro di dire tutta la verità...>>. Il giudice mi chiede come mi chiamo. E per la prima volta pronuncio il mio nome in un'aula di tribunale:* ***Piera Aiello"*** *(Cfr. pag. 118).*

Poche righe, ma certamente dense di tanto significato, nate da una vita travagliata, trascorsa nell'ombra, nelle aule di giustizia e nella sofferenza di dover celare una identità unicamente "colpevole" di un matrimonio imposto, legata non solo ad un marito non scelto, ma soprattutto ad un ambiente fino a quel momento sconosciuto a Piera Aiello.

Sin da subito il suo intervento ha mostrato la sua personalità tenace e combattiva, temprata dalle drammatiche vicende che hanno percorso la sua vita, in particolare dopo aver assistito personalmente al cruento omicidio del marito Nicolò Atria, figlio del boss mafioso di Partanna Vito Atria, egli stesso ucciso a pochi giorni dalle nozze del figlio.

"Chi è zio Paolo?" Con questa domanda l'Avv. Centorrino cede la parola all'ospite, toccando forse una delle figure più importanti della sua vita, su cui Piera Aiello ha potuto fare affidamento, trovando così il coraggio di denunciare i responsabili dell'omicidio del marito e non arrendendosi alle difficoltà che questa scelta ha determinato.

Zio Paolo per Piera Aiello. Il giudice ***Paolo Borsellino*** per tutti noi.

Proprio lui è stato, infatti, tra i primi magistrati ad ascoltare il racconto di Piera Aiello, che all'epoca dei fatti era poco più che ventenne e madre di una bambina di appena tre anni.

Il racconto offerto all'uditorio non è stato solo quello di una giovane donna impaurita e inizialmente inconsapevole della coraggiosa scelta di divenire testimone di giustizia, ma anche il ricordo di tanti simpatici e talvolta divertenti aneddoti.

La stessa Aiello, infatti, ha raccontato, sorridendo, del primo incontro con il giudice Borsellino. E non sapendo come rivolgersi all'Autorità, in prima battuta lo chiamò *"onorevole",* così suscitando un simpatico ammonimento sentendosi rispon-

dere che egli era invece "solo un semplice Procuratore della Repubblica". Ed a quel punto, Piera Aiello ebbe candidamente a confessargli che sentendolo parlare con quel marcato accento palermitano, egli in realtà *"sembrava un mafioso"*. Il Procuratore, sorridendo, non fece altro che rispondere "*chiamami zio Paolo e non se ne parla più"*.

Era il 30 Luglio 1991, allorquando Piera Aiello, la prima testimone di giustizia donna riconosciuta dallo Stato, in un caserma dei Carabinieri inizia la sua seconda vita, al fianco della giustizia, allorquando decide di denunciare tutto ciò che sa per riscattare il suo paese, quello stesso paese che lei definisce "degli orfani e delle vedove".

Dieci anni di storia mafiosa della Valle del Belice, segretamente racchiusi in un diario in cui abitualmente appuntava tutto ciò che percepiva, che origliava, che vedeva vivendo accanto al marito, mafioso figlio di mafioso. Segreti che da quel momento vengono consegnati in mano al *pool* dei magistrati e carabinieri cui viene affidata da Paolo Borsellino.

Da quel Luglio '91 diverse e turbolente sono state le vicissitudini affrontate: l'allontanamento dal suo paese natìo, il cambio di identità, le difficoltà di crescere una bambina con una burocrazia spesso macchinosa. E non solo.

Drammatico, ha evidenziato, è stato il lutto ulteriore della cognata Rita Atria, entrata anch'ella nel sistema di protezione, e morta suicida a seguito dell'attentato a Paolo Borsellino, vissuto come una sconfitta e come perdita di una figura portante in quella sua vita segnata da enormi difficoltà.

Evidenti gli ostacoli attraversati nella sua esistenza, e tuttavia quello che è stato offerto all'uditorio non è stato un mero racconto di dolore e sofferenza, ma una storia di vita vera, di chi ha saputo ribellarsi, da donna, da madre e vedova in terra di Sicilia, lottando con le unghie e con i denti, come la stessa Piera Aiello più volte ha ribadito.

Solo con questa tenacia, oggi è riuscita a ricostruirsi la vita che avrebbe voluto, formandosi una nuova famiglia e cercando di conciliare le sue due vite: quella di testimone di giustizia e l'altra di persona normale.

All'intervento passionalmente offerto agli astanti è seguito un acceso dibattito tra i relatori ed i corsisti, intriso di curiosità, dubbi e profonde riflessioni socio-giuridiche volto al termine solo per l'ora tarda e salutato da un lungo e caloroso applauso che ha chiuso i lavori, chiaro segno del grande coinvolgimento e dell'interesse che i Relatori hanno saputo trasmettere ai presenti, certamente arricchiti non solo culturalmente ma anche emotivamente.-

==========

N.B. Il superiore REPORTAGE ha lo scopo di riassumere, solo per linee principali, gli eventi ed i temi trattati nell'incontro precedente e di consentire una raccolta degli stessi per richiamo alla memoria e ricordo anche fotografico dell'evento.

Redattrici: Avv.ti Dorella Aliquò e Federica Floramo

==========

TAVOLO DEI LAVORI

Avv. Dorella Aliquò - Avv. Ugo Colonna - Avv. Antonino Centorrino - Piera Aiello